

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 010/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 140/CSA– RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 2016

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu – Prof. Alessandro Zamponi - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PELAGATTI CARLO SEGUITO GARA PAGANESE/CATANIA DEL 30.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 165/DIV del 3.5.2016)

Con reclamo ritualmente proposto il Calcio Catania S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 165/DIV del 3.5.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, ha inflitto, seguito gara Paganese/Calcio Catania del 30/04/2016, al calciatore Pelagatti Carlo la squalifica per 2 giornate di gara per avere, a gioco fermo e protestando contro una decisione dell'Arbitro, rivolto al medesimo una espressione offensiva.

Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza dell'addebito disciplinare eccependo, in contrario, che l'espressione era da ritenersi meramente irriguardosa.

Richiamando precedenti in materia, ha concluso per la riduzione della squalifica ad 1 giornata.

Alla seduta del 20.5.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – I^a Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva, all'uopo, questa Corte che l'espressione de qua, valutabile come gravemente irriguardosa e, comunque, lesiva del prestigio e della onorabilità del Direttore di gara è stata correttamente sanzionata in prime cure, con la squalifica minima di due giornate, come normato dall'art. 19 n. 4, lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania S.p.A. di Catania.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALC. SANDOMENICO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA L'AQUILA/LUCCHESE DELL'1.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 165/DIV del 3.5.2016)

Il calciatore Salvatore Sandomenico in data 4.5.2016 ha preannunciato reclamo, con contestuale richiesta di copia degli atti ufficiali di gara, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata con Com. Uff. 165/DIV del 3.5.2016, con la quale, in relazione alla gara L'Aquila/Lucchese del 1.5.2016 del Campionato Lega Pro – Girone B, gli è stata inflitta la sanzione della squalifica di 3 giornate con la seguente motivazione: *“per comportamento offensivo verso l'arbitro e per avere proferito un'espressione blasfema”*. Ricevuta in data 6.5.2016 dalla Segreteria della Corte Sportiva d'Appello la documentazione richiesta, il reclamante, con comunicazione dell'11.5.2016, ha trasmesso il proprio atto di reclamo con il quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza. In primo luogo, sostiene il reclamante che, trattandosi di comportamenti del calciatore svoltisi in stretta successione temporale tra loro ma dotati di rilevanza disciplinare diversa, andrebbe tenuto conto del principio della continuazione. Venendo al merito, l'arbitro avrebbe male inteso l'espressione proferita dal calciatore al momento del suo allontanamento dal campo di gioco, riportando quindi erroneamente nel proprio referto una frase dal carattere blasfemo; difetterebbero quindi i presupposti dell'art. 19, comma 3 bis, lett. a) C.G.S.. Inoltre, le ulteriori espressioni proferite nei confronti dell'arbitro non avrebbero carattere offensivo, dovendo essere più opportunamente ricondotte nell'ambito della meno grave ipotesi della condotta irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. In conclusione, la sanzione complessivamente comminata potrebbe essere ridotta ad una o al massimo 2 giornate di squalifica.

La Corte, esaminati gli atti di gara, ritiene che il reclamo sia palesemente infondato e di dovere quindi condividere pienamente il giudizio del primo Giudice. La ricostruzione dell'episodio contenuta nel referto arbitrale non può essere messa in discussione attesa la fede privilegiata che va ad esso attribuita; come pure deve essere pienamente condiviso il giudizio del giudice sportivo circa la natura offensiva attribuita alle frasi proferite nei confronti dell'arbitro dal calciatore prima e dopo il momento della sua espulsione dal terreno di gioco. Pertanto, a giudizio della Corte, da un lato, merita di essere sanzionata l'espressione blasfema proferita dal calciatore con una giornata di squalifica ai sensi dell'art. 19, comma 3 bis, lett. a) C.G.S.; da altro lato, il contegno offensivo nei confronti dell'arbitro, dovendo essere ricondotto nell'ambito dell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 4, lett. a) (condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara), deve essere sanzionato mediante l'applicazione della sanzione minima di due ulteriori giornate di squalifica prevista dalla norma. Trattandosi di violazioni distinte, ciascuna delle quali oggetto di specifica considerazione da parte dell'ordinamento sportivo, e nel caso di specie commesse non in rapporto di preordinazione necessaria l'una con l'altra, la sanzione complessivamente disposta dal Giudice Sportivo appare dunque adeguata, tenendo conto dei principi espressi dall'art. 16 C.G.S. secondo il quale gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie delle sanzioni disciplinari, in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, e le applicano anche congiuntamente.

Per questi motivi, la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sandomenico Salvatore.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Mauro Sferrazza – Prof. Alessandro Zampone - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CALABRESI ARTURO SEGUITO GARA SPEZIA/BRESCIA DEL 9.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 104 del 10.5.2016)

La società Brescia Calcio S.p.A., come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, pubblicata sul Com. Uff. n. 104 del 10.05.2016, con la quale è stata inflitta al proprio giocatore Calabresi Arturo la punizione sportiva della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per aver « ... *al (48°) del secondo tempo, colpito con un calcio un avversario che era a terra...*».

Secondo la prospettazione difensiva, tuttavia, la condotta del proprio giocatore non sarebbe configurata, nel referto dell'arbitro, quale gioco pericoloso, scorretto e/o violento atto a causare gravi danni all'avversario e siccome, sempre dal referto arbitrale, si evince che l'avversario colpito dal presunto calcio ha ripreso regolarmente la gara, senza riportare, pertanto, alcun danno fisico, la squalifica dovrebbe essere ridotta nella misura della effettiva gravità del gesto.

Ritiene, la ricorrente società, che il comportamento del giocatore non presenti i presupposti della condotta violenta. Il fallo non sarebbe stato commesso a gioco fermo, ma in occasione di un contrasto di gioco e nel movimento di caduta del calciatore Calabresi, seppur scomposto e scoordinato, non sarebbe rinvenibile alcuna intenzionalità. In altri termini, la fattispecie non sarebbe quella della chiara volontà di arrecare una lesione all'integrità fisica dell'avversario, motivata solo da un impulso aggressivo, priva di qualsiasi giustificazione.

Evidenziato come il calciatore avversario si sia subito rialzato senza l'intervento dei sanitari, richiamate alcuni precedenti in materia, la società Brescia Calcio S.p.A. conclude chiedendo che, in riforma della decisione impugnata, la sanzione della squalifica inflitta al proprio calciatore Arturo Calabresi, venga ridotta nella misura ritenuta di giustizia. In via istruttoria, la ricorrente formula istanza affinché sia acquisito un supplemento di rapporto ai sensi dell'art. 34, comma 5, C.G.S. al fine di chiarire quanto effettivamente accaduto al momento dell'espulsione.

Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 20.5.2016 è comparso l'avv. Ghirardi per la ricorrente Brescia Calcio S.p.A., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui in ricorso.

Chiuso il dibattimento, questa Corte, all'esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

La norma che disciplina la fattispecie è quella di cui all'art. 19, comma 4, C.G.S., che, per quanto qui rileva, così dispone: «Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti».

La questione centrale da risolvere ai fini della commisurazione della sanzione da applicare al caso di specie è, pertanto, quella della qualificazione del fatto di cui trattasi in termini di violenza o meno.

Sotto siffatto profilo, la Corte, esaminati gli atti rileva, preliminarmente, l'inammissibilità del mezzo probatorio offerto dalla ricorrente, in quanto l'art. 35, comma 1.2, C.G.S., pone un chiaro sbarramento all'utilizzo, al di là delle ipotesi specificamente dalla stessa indicate, di fonti di conoscenza e di prova diverse dagli atti ufficiali di gara. Nel caso di specie, appunto, non è possibile dare ingresso ad immagini (fotografiche o televisive), considerato che non si versa nella fattispecie dell'errore di persona, né si è tratta di un episodio sfuggito alla diretta percezione degli ufficiali di

gara.

Occorre, allora, riferirsi al referto ufficiale del direttore di gara, nel quale, alla voce “calciatori espulsi” così si legge: «... al 21° del s.t. il n. 40 Calabresi Arturo perché dopo uno scontro di gioco colpiva con il tallone la schiena dell'avversario che era a terra. L'avversario non ha riportato conseguenze...».

Come da giurisprudenza di questa Corte, la condotta deve essere analizzata attraverso un'indagine che non può essere limitata alla sola materialità del fatto, ma deve comprendere anche le finalità del gesto, quantomeno nell'intelligibilità che è possibile ricavare dalla dinamica dell'azione. Orbene, un'attenta valutazione delle risultanze di gara conduce questa Corte a ritenere ammissibile una riqualficazione del fatto oggetto dell'impugnato provvedimento sanzionatorio. Infatti, il caso di specie appare, in realtà, sussumibile nello schema di cui alla lett. a) della norma sopra ricordata e non già in quello di cui alla lett. b).

Dalla descrizione, sufficientemente chiara e dettagliata, dei fatti di cui trattasi, sembra, infatti, doversi escludere, se non l'intenzionalità del gesto, quantomeno il connotato di violenza nella condotta tenuta nell'occasione dal calciatore Calabresi, anche alla luce della circostanza, pacifica, dell'assenza di specifiche conseguenze lesive in capo al calciatore colpito. Il referto dell'arbitro, infatti, pur descrivendo un “colpo con il tallone”, colloca lo stesso all'interno di un'azione di gioco che vedeva impegnati i due calciatori e, quindi, non può essere soltanto il mezzo usato per compiere il fallo (il calcio con il tallone) a conferire natura di “gioco violento” all'azione, dovendo, invece, la condotta di cui trattasi, essere scrutinata nel suo complessivo contesto dinamico (durante un contrasto nella caduta scomposta e scoordinata colpiva volontariamente con il tallone la schiena dell'avversario).

Questa Corte ha, tuttavia, ritenuto opportuno sentire il direttore di gara che ha effettivamente confermato l'intenzionalità del gesto, nel contempo, escludendo, invece, il carattere di violenza nella condotta di cui trattasi. Insomma, non è rinvenibile, nel caso di specie, alcuna intenzione di arrecare un vulnus all'integrità fisica dell'avversario fuori da ogni tensione agonistica e/o ben oltre il limite di essa. Sotto questo profilo, infatti, il Collegio ritiene che la “condotta violenta”, punibile ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. b), richieda una pluralità di elementi e, in particolare, una chiara volontà di arrecare una lesione all'integrità fisica dell'avversario, motivata solo da un impulso aggressivo, privo di qualsiasi giustificazione, anche lata, neanche qualificabile come eccesso di agonismo.

In definitiva, trattandosi, per come complessivamente emerge dalle risultanze ufficiali di gara e dai chiarimenti forniti dal direttore di gara, non di un gesto portato al di fuori di un contesto di gioco, malevolo o gratuito, bensì di una scomposta (e grave) azione fisica, sicuramente antisportiva e meritevole di sanzione, priva però di quella connotazione aggiuntiva che la faccia rientrare nell'alveo di una condotta violenta, nel senso appena indicato, l'azione di cui trattasi trova più agile collocazione all'interno del perimetro delineato dalla fattispecie della “condotta gravemente antisportiva”, perché difetta il requisito della volontà specifica di arrecare, con gratuita e malevola intenzione, un danno fisico all'avversario. Per l'effetto, la sanzione inflitta al calciatore Calabresi può essere rideterminata nella squalifica per due giornate di gara effettive.

Per questi motivi la C.S.A., sentito il direttore di gara, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Brescia Calcio S.p.A. di Brescia riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Calabresi Arturo a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 5 agosto 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio